

Per limitarci all'esame delle proposte più qualificate, basti accennare per primo, al progetto elaborato, per incarico dell'Amministrazione finanziaria, da una apposita Commissione di giuristi e di studiosi, progetto che fu pubblicato, insieme con la relativa relazione, in « Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle Finanze » dell'anno 1951, pag. 90 e segg. In tale progetto, partendo dal presupposto che la VI disposizione transitoria della Costituzione, in cor relazione con l'art. 102, va interpretata nel senso che, ad eccezione delle giurisdizioni speciali espressamente conservate (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunali Militari), tutte le altre, comprese quelle tributarie vanno o soppresse o trasformate in *sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari*, la tutela nelle controversie tributarie venne così concepita e schematizzata:

a) *tutela amministrativa*, affidata a Commissioni provinciali e con esclusione delle questioni di semplice estimazione, ad una Commissione centrale;

b) *tutela giurisdizionale*, affidata a sezioni specializzate da istituirsi presso le Preture, i Tribunali e le Corti di Appello, con possibilità di ricorso alla Corte di Cassazione per i motivi indicati nell'art. 360 del Codice di Procedura Civile.

Il progetto che venne largamente diffuso e commentato, diede tuttavia luogo a notevoli riserve, soprattutto per il motivo che col medesimo, innovando ad un principio ormai consolidato, si veniva a deferire alla Magistratura ordinaria nei tre gradi funzionali, l'esame delle questioni di semplice estimazione, ciò che avrebbe importato procedure lunghe e costose non consone alla particolare materia ed avrebbe altresì richiesto un aumento degli organici della Magistratura ordinaria e delle Cancellerie, sproporzionato alle possibilità del bilancio.

Sulla base pertanto di un *secondo progetto* elaborato da un'altra Commissione di studio (progetto Visentini, ove figurano i nominativi di illustri studiosi come Cosciani, Stammati, Allorio, Berliri, Di Paolo), pubblicato con relativa relazione in « Giurisprudenza Italiana » 1954, parte IV, Dispensa IX, è stato predisposto e presentato agli Organi Legislativi, il noto *progetto governativo* del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia, pubblicato in due fascicoli del Poligrafico dello Stato, anno 1955, il quale presuppone anzitutto la emanazione di una *Legge costituzionale* del seguente tenore: « Per la soluzione delle controversie tributarie possono essere istituiti con legge ordinaria organi di giurisdizione